

BlogDUE

L'*antitrust* e le stelle cadenti. Piccola arringa in difesa del diritto della concorrenza in Italia

Oreste Pallotta (Professore associato di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Palermo) – 29 settembre 2024

SOMMARIO: 1. Il Decreto *Omnibus* 2024 e l'abrogazione dell'art. 8, comma 2-*quater*, l. 287/90. – 2. Una legge a rilevanza europea. – 3. La violazione congiunta degli artt. 4 TUE, 106 e 119 TFUE. – 4. Per una politica industriale comune europea fondata sulla libertà di concorrenza.

1. Questi i fatti: il 10 agosto scorso – giorno di San Lorenzo - è entrato in vigore il decreto legge n. 113/2024 (cd. Decreto *Omnibus* 2024, in G.U.R.I. n. 186 del 9 agosto 2024), il cui art. 10 al secondo comma recita: “*All’art. 8 della legge 10 ottobre 1990 n. 287, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 2-quater è abrogato [...]*”. Difficile comprendere l'urgenza ricollegata alla soppressione di una norma *antitrust* ultra-trentennale e anche la motivazione è incerta; ma procediamo con ordine.

La disposizione abrogata - come noto - imponeva obblighi a contrarre alle imprese pubbliche o private incaricate per legge della gestione di servizi di interesse economico generale (“s.i.e.g.”) ovvero operanti in regime di monopolio. Più in particolare, in base all'art. 8, co. 2-*quater*, l. 287/90, tali imprese erano obbligate a concedere su base *frand* (*fair, reasonable and non-discriminatory*) a eventuali soggetti terzi, che ne avessero fatto richiesta, i medesimi beni e/o servizi che esse avessero precedentemente concesso alle proprie imprese controllate e/o partecipate, attive in mercati diversi da quelli in cui le imprese *incumbent* operano; i beni e/o i servizi ricadenti nella sfera del *must offer* erano dunque quelli di cui tali imprese avevano la disponibilità esclusiva in ragione della loro particolare condizione giuridica di vantaggio (gestire un s.i.e.g. o essere monopolista).

Purtuttavia, non si trattava di un obbligo a contrarre incondizionato e quindi nemmeno così invasivo della libertà imprenditoriale, dal momento che esso insorgeva solo e soltanto nella misura in cui la s.i.e.g. o il monopolista avessero liberamente deciso – nell'ambito della propria autonoma strategia

commerciale - di fornire gli *asset* alle loro imprese partecipate o controllate, così determinando in favore di queste ultime un chiaro (e indebito) squilibrio concorrenziale.

Pertanto, si trattava di una previsione normativa posta indubitabilmente a presidio della concorrenzialità dei mercati a valle di quelli in cui opera un *incumbent* o a quest'ultimi collegati, al fine di evitare forme di *leverage* o di indebito vantaggio competitivo. Per quale ragione allora abrogarla?

Andiamo per gradi partendo dall'analizzare il testo del decreto d'urgenza, sebbene il titolo non aiuti di certo, trattandosi per l'appunto di un decreto cd. *omnibus*, vale a dire di quelli tanto vaghi da essere buoni alla bisogna: “*Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico*”. Le motivazioni in premessa sono poi altrettanto inutili allo scopo, pretendendo dall'interprete un atto di fiducia aprioristica nell'esecutivo (“*Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure [...] indifferibili*”, altro non viene specificato). Meglio, allora, concentrarsi sulla rubrica dello stesso art. 10, che contiene la disposizione abrogativa e s'intitola “*Disposizioni in materia di società a controllo pubblico e attuazione delle misure del PNRR*”.

Pur per quanto si possa essere avvezzi a un legislatore eccentrico, non potremmo certo giungere a ricondurre ragionevolmente l'abrogazione in parola a una misura attuativa del PNRR; difatti, giustificare come misura pro-competitiva di ripresa economica l'abrogazione *ex abrupto* di una norma della legge nazionale fondamentale sulla concorrenza sarebbe davvero un azzardo improponibile. Per esclusione, quindi, non ci resta che ricondurre l'abrogazione dell'art. 8, co. 2-*quater*, alle “*disposizioni in materia di società a controllo pubblico*”.

A questo punto – per quanto rimangano tali – gli indizi iniziano a farsi precisi e concordanti, dal momento che poco prima, con provvedimento n. 31280 del 16 luglio 2024 (in *Boll.* n. 29 del 22 luglio 2024), l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Agcm”) aveva impartito a Poste Italiane S.p.A. – in quanto soggetto incaricato del servizio universale postale – obblighi di accesso a gran parte degli uffici postali (eccetto in sostanza quelli ricadenti nel progetto c.d. *Polis* approvato dalla Commissione europea e quelli situati in Comuni di minori dimensioni) in favore dei soggetti concorrenti della sua controllata PostePay S.p.A. in settori che – per dirla in breve – sono estranei al *core business* di Poste Italiane.

Tale obbligo si traduceva in concreto nella possibilità, per operatori terzi interessati a offrire servizi in concorrenza rispetto a quelli commercializzati dalla controllata di Poste Italiane (es. offerte di fornitura energetica, ma potenzialmente anche altre tipologie di *utility* in competizione con i vari prodotti ormai posti in commercio dal campione nazionale attraverso i propri *asset* strategici pubblici), di utilizzare una serie considerevole di uffici postali, dislocati capillarmente su tutto il territorio italiano, per finalità commerciali antagoniste rispetto a quelle della controllata PostePay. In definitiva, l'ordine dell'Agcm decretava l'apertura al libero mercato degli uffici postali d'Italia, essendo questi ultimi considerabili alla stregua di una vera e propria rete

essenziale di cui la società PostePay beneficia in via esclusiva, per privilegio assegnatole dall'ex monopolista di Stato.

In quest'ottica – se il quadro indiziario sin qui descritto fosse comprovato – ci troveremmo allora dinanzi all'abrogazione estiva mediante decretazione d'urgenza di una norma pro-competitiva risalente al 1990, espressione del principio della parità di trattamento tra imprese pubbliche e private, tra soggetti *incumbent* e *newcomer*, per ragioni manifestamente discriminatorie di protezione di una determinata impresa pubblica. In tal caso, avremmo assistito all'abrogazione *ad personam* di un'importante disposizione della legge italiana *antitrust*.

Non sarà di certo così, perché – se lo fosse - sarebbe costituzionalmente grave e, dal punto di vista del diritto dell'Unione europea, sarebbe forse anche peggio.

2. “*Non tutte le leggi sono eguali*”, come spiega autorevole dottrina (R. BIN, G. PITRUZZELLA, *Diritto costituzionale*, Torino, 2022, p. 379), e la l. 287/90 di certo non è una legge qualunque. Essa non solo materializza la libertà d'impresa di cui all'art. 41 Cost. com'è a tutti noto (si consulti esemplificativamente R. NIRO, *Il diritto di iniziativa economica privata, il diritto antitrust e la tutela della concorrenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in L. F. PACE, a cura di, *Dizionario sistematico del diritto della concorrenza*, Milano, 2020, p. 37 ss.), ma affonda le radici in una cospicua serie di principi generali dell'ordinamento UE, dalle libertà fondamentali del mercato interno al principio dell'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, dalla parità di trattamento alla solidarietà propria dell'economia sociale di mercato, transitando per la tutela dei consumatori e dei cittadini in generale. In altri termini, la l. 287/90 è a tutti gli effetti una legge a rilevanza europea; e questo anche per svariate ragioni rintracciabili nella legge stessa.

Innanzitutto, la legge italiana sulla concorrenza è lo specchio nazionale delle regole *antitrust* europee; uno dei rari casi in cui il termine “copia” non assume mai un'accezione negativa, ma tutti i connotati della virtù. Agli esordi dell'Agcm, affermava senza mistero il suo Presidente Francesco Saja nella Relazione annuale del primo luglio 1992: “*Il carattere marcatamente europeo della disciplina italiana [...] risulta chiaro già dal contenuto sostanzialmente analogo delle figure anticoncorrenziali prese in considerazione [...] Inoltre tale carattere discende, in maniera non consueta, anche dall'articolo 1, quarto comma, il quale pone una regola ermeneutica profondamente innovativa, in forza della quale le disposizioni del Titolo I (che individua e regola appunto le figure anticoncorrenziali) devono essere interpretate in conformità ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza*”.

Ed è difatti quest'ultimo il secondo punto di rilievo. Al di là della corrispondenza testuale tra l. 287/90 e artt. 101 TFUE e seguenti, il sostrato giuridico comunitario della disciplina nazionale in parola è prima di tutto rintracciabile nell'obbligo ermeneutico d'interpretazione conforme di cui all'art. 1, co. 4, teso a funzionalizzare la legge italiana non tanto alle esigenze

di politica industriale ed economica interne, quanto al perseguimento teleologico degli obiettivi UE di apertura e concorrenzialità del mercato interno europeo (“*l’interpretazione delle norme contenute nel presente titolo è effettuata in base ai principi dell’ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza*”).

In ciò si sostanzia eminentemente la rilevanza europea della l. 287/90, che non si limita solo a presidiare – congiuntamente agli artt. 101 ss. del TFUE – il gioco della concorrenza in Italia, ma contribuisce, nel pieno spirito di collaborazione che deve connotare i rapporti tra autorità nazionali e istituzioni europee, a garantire l’obiettivo sovranazionale della realizzazione del mercato interno.

Beninteso, l’ancoraggio ai Trattati UE della legge italiana di concorrenza non può però produrre alcun effetto consolatorio nell’analisi dell’improvvida abrogazione “feriale” dell’art. 8, comma 2-*quater*, rappresentandone semmai una chiara aggravante. Infatti, se è vero quel che sin dalla prima ora segnalava lo stesso Presidente Saja, circa il contenuto di sostanziale identità tra le norme *antitrust* dei trattati UE e quelle italiane, ciò non corrisponde integralmente al vero per l’articolo abrogato di cui si discute, dal momento che il suo campo di applicazione non poteva dirsi *telle quelle* rinvenibile in un’analoga disposizione delle regole di concorrenza UE (né nell’art. 102 né nell’art. 106 TFUE).

In altri termini, la disposizione abrogata sembrava offrire una tutela rafforzata del libero gioco della concorrenza in Italia, andando a disciplinare fattispecie che, per quanto residuali, non sono facilmente e immediatamente sussumibili in alcuna fattispecie *antitrust* europea, salvo volerne rintracciare talune corrispondenze sporadiche in alcuni ambiti di regolazione settoriale (le comunicazioni elettroniche, per esempio).

Difatti, l’art. 8, co. 2-*quater*, nello stabilire l’obbligo di *must offer*, determinava un automatismo inteso ad assicurare il massimo livello possibile di effettività al principio della parità delle armi in campo competitivo, anche a prescindere dalla sussistenza di una posizione di dominanza nel singolo mercato rilevante considerato. Inoltre, a differenza della *essential facility doctrine*, tale articolo non richiedeva una analisi *case by case* dell’irrePLICABILITÀ dell’*asset* o dell’infrastruttura, ma stabiliva – in ragione di una presunzione *iuris et de iure* di anticompetitività - una consequenzialità a carattere generale, diversamente rinvenibile solo in alcuni settori regolamentati (come si diceva). L’obbligo a contrarre, inteso a rendere disponibile beni e/o servizi degli *incumbent* a terzi concorrenti, sorgeva infatti per il solo fatto obiettivo della disponibilità di tali risorse per le imprese partecipate o controllate dall’*incumbent* medesimo, senza alcuna indagine addizionale sulla scarsità o irrePLICABILITÀ della risorsa medesima (sui presupposti applicativi, cfr. P. FATTORI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, Bologna, 2004, p. 239 ss.; nonché M. D’OSTUNI, M. BERETTA, *Il diritto della concorrenza in Italia*, Torino, 2021, p. 1235 ss.).

Come opportunamente segnalato dalla stessa Agcm, in reazione all’esproprio repentino di funzioni e in vista delle discussioni in sede di

conversione parlamentare del Decreto Omnibus 2024, “*gli effetti dell’art. 8, comma 2-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non sembrano essere interamente assorbiti dalle varie discipline settoriali nazionali*”, considerato peraltro che “*il riferimento al principio generale contenuto nella norma che si intende abrogare risulta imprescindibile per colmare eventuali lacune delle regolazioni di settore*” (provv. Agcm AS235, *Problematiche concorrenziali derivanti dall’abrogazione del comma 2 quater dell’articolo 8 della legge 287/90*, in Boll. n. 36 del 16 settembre 2024, p. 53; in proposito si veda il commento di D. DIVERIO, *L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato solleva problematiche concorrenziali derivanti dall’abrogazione del comma 2-quater dell’art. 8 della legge n. 287/1990*, in rivista.eurojus.it, 2024).

3. Nella sua segnalazione al Parlamento italiano, l’Agcm denuncia come, “*sebbene la norma de qua abbia avuto un’applicazione limitata, essa ha svolto un fondamentale ruolo di indirizzo in senso pro-concorrenziale della condotta delle imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio*”, giungendo sinanche ad affermare “*la centralità dell’articolo 8, comma 2-quater [...] ai fini della tutela della concorrenza* (cit., p. 53). Siamo dunque dinanzi all’abrogazione di una disposizione nient’affatto marginale nel sistema italiano di tutela della libertà di concorrenza, anzi di un divieto centrale, volto a garantire le pari opportunità nell’iniziativa economica.

Peraltro, come accennato innanzi, la rilevanza europea della l. 287/90 è resa inequivocabile dal rinvio mobile al diritto *antitrust* UE operato, attraverso la tecnica dell’interpretazione conforme, quantomeno per le disposizioni del Titolo I della legge medesima. Il radicamento comunitario della legge nazionale di concorrenza è tale da aver fondato nel tempo pure la competenza della Corte di giustizia UE a pronunciarsi eccezionalmente finanche in occasione di fattispecie meramente interne, dal momento che “*quando una normativa nazionale si conforma, per le soluzioni che essa apporta a situazioni puramente interne, a quelle adottate nel diritto comunitario, esiste un interesse comunitario certo a che, per evitare future divergenze d’interpretazione, le disposizioni o le nozioni riprese dal diritto comunitario ricevano un’interpretazione uniforme, a prescindere dalle condizioni in cui verranno applicate*” (sentenza della Corte dell’11 dicembre 2007, causa C-280/06, *Ente Tabacchi Italiani*, punto 21).

Per giunta, di recente, l’Avvocato generale Pikamäe ha suggerito di estendere la competenza pregiudiziale dei giudici di Lussemburgo a questioni relative ad aspetti procedurali contenuti nella l. 287/90 e inerenti a fattispecie puramente interne; e ciò sul presupposto che “*la sola circostanza che una disposizione del diritto nazionale rientri nell’autonomia procedurale degli Stati membri non la sottrae ai requisiti fissati dal diritto dell’Unione: nella misura in cui detta disposizione disciplina l’applicazione di disposizioni di diritto nazionale che devono allinearsi a disposizioni equivalenti del diritto dell’Unione, essa deve essere in ogni caso conforme ai principi di effettività*

e di equivalenza” (conclusioni del 5 settembre 2024, nella causa C-510/23, *Trenitalia SpA c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato*, punto 80).

Risulta così pienamente confermata, anche sulla base della giurisprudenza lussemburghese, la rilevanza europea della l. 287/90. Ne deriva che, in ragione della funzionalizzazione di tale legge al raggiungimento degli obiettivi della politica UE di concorrenza (sui quali si rinvia a P. MANZINI, *Diritto antitrust dell'Unione europea*, Torino, 2022, p. 28 ss.), l'abrogazione di cui si discute sia da ritenersi in primo luogo in contrasto col principio di leale cooperazione stabilito dall'art. 4 TUE (per il quale si consulti P. DE PASQUALE, M. CARTABIA, C. IANNONE, *Commento all'art. 4 TUE*, in A. TIZZANO (a cura di), *Trattati dell'Unione europea*, II ed., Milano, 2014, p. 20 ss.; sulla specifica questione, si veda anche quanto sostenuto in proposito da D. DIVERIO, *op. cit.*). D'altro canto, già nella sentenza *CIF* (9 settembre 2003, causa C-198/01, punto 47), la Corte di giustizia aveva affermato che “*dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht, il Trattato CE prevede espressamente che l'azione degli Stati membri, nell'ambito della loro politica economica, debba rispettare il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza*” (cfr. sul tema G. TESAURO, *Manuale di diritto dell'Unione europea*, a cura di P. DE PASQUALE, F. FERRARO, Napoli, 2021, p. 259 ss.).

Conseguentemente, l'abrogazione operata dal legislatore italiano, assumendo tutti i tratti di una misura protezionistica nazionale priva di coordinamento, non può che dirsi in secondo luogo in contrasto anche con l'art. 119 TFUE; infatti, come noto, quest'ultima previsione stabilisce al suo primo comma che la politica economica europea si regge “*sullo stretto coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, sul mercato interno e sulla definizione di obiettivi comuni, condotta conformemente al principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza*”.

Da ultimo, la fonte abrogativa dell'art. 8, co. 2-*quater*, recando il titolo di “*disposizioni in materia di società a controllo pubblico*” si pone in frontale contrasto con la lettera e la *ratio* dell'art. 106 TFUE in tema di parità di trattamento tra le imprese private e quelle pubbliche o esercenti diritti speciali.

In sintesi, e in disparte ogni questione di puro diritto interno, ci sembra di poter ritenere che l'abrogazione della disposizione in commento della l. 287/90 configuri da parte del legislatore italiano una violazione congiunta degli artt. 4 TUE, 106 e 119 TFUE, considerata la rilevanza europea della legge nazionale di concorrenza e la valenza che, nel complessivo contesto della disciplina interna, assumeva la disposizione oggetto di abrogazione.

4. Al di là dei tecnicismi giuridici sopra delineati, c'è da dire che, in generale, quelli correnti non sono tempi facili per il diritto della concorrenza, dal momento che il susseguirsi di emergenze rende oramai stabilmente necessaria una sempre maggiore *governance* pubblicistica dei mercati, specie di quelli a maggiore tasso di strategicità, per la tenuta stessa della democrazia europea e non solo delle sue economie.

In realtà è un *trend* che è iniziato già da tempo per note ragioni geopolitiche e ben prima dell'era della “permacrisi”; basti qui solo pensare, esemplificativamente, come si sia già da un decennio passati da una sistematica censura delle *golden shares*, sotto il profilo delle norme dei Trattati UE sul mercato unico, a un opposto *favor* generalizzato per i ben più penetranti *golden powers*, fatti salvi i soli limiti della proporzionalità e delle sue declinazioni (in proposito, si veda esemplificativamente F. BASSAN, *Dalla golden share al golden power: il cambio di paradigma europeo nell'intervento dello Stato sull'economia*, in *Studi sull'integrazione europea*, 2014, pp. 57-80).

Non c'è d'altronde dubbio che taluni settori dell'economia, per il ruolo che essi hanno nel tessuto sociale europeo e rispetto al raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione, godano da tempo di un atteggiamento recessivo del diritto generale *antitrust* e che ciò sia probabilmente anche necessario allo stato delle cose (per un'analisi approfondita, P. MANZINI (a cura di), *I confini dell'antitrust - Diseguaglianze sociali, diritti individuali, concorrenza*, Torino, 2023); purtroppo, i termini della questione tendono ad assumere connotati sempre più ampi e profondi se Mario Draghi, nel suo rapporto sullo stato della competitività europea, giunge a concludere rispetto a una politica tanto strategica quanto trasversale come quella della transizione ambientale ed energetica che “*a laissez-faire approach is also unlikely to succeed in Europe given the threat it could pose to employment, productivity and economic security*” (*The future of European competitiveness, Part A, A competitiveness strategy for Europe*, 9 settembre 2024, p. 37, reperibile su commission.europa.eu/topics/strengthening-european-competitiveness/eu-competitiveness-looking-ahead_en).

Nondimeno, la necessità d'instaurare una vera e propria politica industriale europea – rispetto alla quale non si può che convergere e concordare – deve reggersi innanzitutto sul “*principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza*” scolpito nell'art. 119 TFUE, riservando per questa via all'intervento pubblico nell'economia una funzione residuale e puntualmente mirata, cioè di indirizzo per determinati settori ad alto tasso di strategicità o per le situazioni di fallimento dei mercati. In altri termini, a Trattati UE immutati, ogni intervento della mano pubblica, per quanto giustificato se non addirittura auspicabile possa talvolta apparire, non può che essere realizzato sulla premessa di un ordinamento giuridico europeo che assurga la libertà di concorrenza (e il suo complessivo quadro normativo di riferimento) a bene primario e autonomo, non dunque progressivamente servente o strumentale.

In quest'ottica, scendendo dal generale al particolare fino alle vicende domestiche, l'intervento abrogativo dell'art. 8, co. 2-*quater*, specie per le modalità con le quali è avvenuto, è del tutto nefasto; e per varie ragioni. Innanzitutto, perché – pur tralasciando ogni atavica questione sulla decretazione d'urgenza nel dibattito pubblicistico interno (qui non di nostra competenza) – esso denota sul piano meta-giuridico una scarsissima considerazione del legislatore interno circa la rilevanza europea della l. 287/90

e la sua funzionalizzazione al perseguimento degli obiettivi primari dell'UE. Peraltro, sono state del tutto pretermesse le *best practice* in uso da vari lustri nel settore del diritto della concorrenza: se è ormai buona prassi che gli interventi normativi in materia *antitrust* siano preceduti da un ampio confronto con gli *stakeholders* secondo un principio di buona amministrazione e di buona legislazione, il decreto d'agosto ha invece deciso di far svanire d'improvviso una disposizione della legge interna sulla concorrenza - espressamente volta a tutelare il principio della parità di trattamento (vale a dire la parità delle "armi" nella competizione tra imprese) - per beneficiare in questo modo le imprese pubbliche italiane in generale, se non forse una in particolare sotto indagine dell'autorità nazionale di concorrenza. In altre parole, la legge italiana sulla concorrenza è stata abrogata d'urgenza in una sua parte significativa per ragioni nazionali di politica economica e industriale, verosimilmente anche per tutelare – indipendentemente dall'obiettivo finale della specifica azione politica – il valore degli *asset* di un campione pubblico nazionale. Ma qui rileva allora anche un altro punto fondamentale per gli scenari competitivi dell'UE.

Come osservato autorevolmente in dottrina, la realizzazione di una politica industriale comune "*impone di superare l'«interesse nazionale» da sostituire con l'«interesse europeo»*" (M. MARESCA, *Il completamento dell'ordinamento dell'Unione europea nelle proposte di Mario Draghi (e Sergio Mattarella)*, in *rivista.eurojus.it*, 2024, p. 241 ss.); al contrario, il perseguimento di interessi protezionistici puramente interni mediante l'abrogazione in via d'urgenza di norme nazionali *antitrust* specificamente volte al mantenimento del *level playing field* (cfr. segnalazione dell'Agcm, cit., p. 51) perde di vista l'*esprit communautaire* della legge italiana sulla concorrenza e antepone prepotentemente l'interesse nazionale agli obiettivi dell'UE.

Mentre queste riflessioni vengono pubblicate, il Parlamento italiano si sta riunendo per convertire in legge, in tutto o in parte, il Decreto *Omnibus* 2024, ivi compresa la disposizione che abroga l'art. 8, co. 2-*quater*, l. 287/90; e speriamo sia stata solo una meteora nel cielo di agosto (ma ne dubitiamo).

ABSTRACT (ITA)

Con il Decreto *Omnibus* 2024 è stato abrogato l'art. 8, comma 2-*quater*, l. 287/90. La legge italiana sulla concorrenza ha però una particolare rilevanza europea, essendo funzionalizzata al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno europeo; ciò, soprattutto, lo si deduce dall'obbligo d'interpretazione conforme ai principi comunitari in materia di concorrenza, prevista dalla medesima legge nazionale. L'abrogazione effettuata in via d'urgenza, quindi, sembra poter configurare una violazione degli artt. 4 TUE, 106 e 119 TFUE.

ABSTRACT (ENG)

By the 2024 Omnibus Decree, Article 8, paragraph 2-*quater*, of Law 287/90 has been repealed. However, the Italian competition law holds particular European significance, as it is designed to achieve the objectives of the European internal market. This is especially evident from the obligation to interpret the law in accordance with the EU principles on competition, as provided by the same national law. Therefore, the urgent repeal may constitute a violation of Articles 4 TEU, and Articles 106 and 119 TFEU.